



**ISTITUTO COMPRESIVO "E. MOCHI"**

**Via Milano, 20 - 52025 LEVANE (AR) - Tel. 055-97.88.015**

**Fax: 055/9180347 – E-mail:**

**[ARIC820006@istruzione.it](mailto:ARIC820006@istruzione.it)**

**CODICE FISCALE: 81005070511**



COMUNICATO N.266

Al personale scolastico,  
alle Famiglie e agli alunni dell'Istituto

OGGETTO: Chiarimenti su certificazioni per la scuola a seguito del D.L. n.24 del 24 febbraio 2022.

In seguito alla fine dell'emergenza sanitaria, la precisazione di Regione Toscana Giunta Regionale, Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale del 28/04/2022 in merito alle certificazioni per la scuola, purtroppo, non è giunta alla nostra scuola. Venuti, però, a conoscenza della stessa mediante ricerca personale si riporta quanto segue:

#### RIAMMISSIONE SCOLASTICA

Con il termine del periodo di emergenza la certificazione per la riammissione, per le scuole di ogni ordine e grado, compreso, dunque, anche le Scuole dell'Infanzia, è prevista solo per assenze superiori a 5 giorni, senza conteggiare i giorni festivi iniziali e finali (Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale e Federazione Regionale degli Ordini dei Medici – 8 Gennaio 2015).

Il DL 24 del 24/3/2022 prevede che il divieto di frequentare la scuola è previsto per la presenza di sintomatologia respiratoria e temperatura superiore a 37,5°, non altri sintomi.

Si possono presentare varie situazioni:

Dopo un'assenza di 5 giorni il rientro dell'alunno al 6° giorno, senza contare i giorni festivi iniziali e finali, non necessita di alcuna certificazione e deve essere richiesta la dimostrazione di un test negativo solo se i genitori dichiarano la presenza di sintomi respiratori e febbre >37,5° durante l'assenza.

Dopo un'assenza superiore a 5 giorni l'alunno rientra al 7° giorno, senza contare i giorni festivi iniziali e finali, con un certificato medico.

Si ricorda che un'assenza per motivi non sanitari di norma non necessita di certificazione, se preventivamente comunicata alla scuola; esempio per vacanza o motivi familiari. La certificazione potrebbe essere richiesta in mancanza della comunicazione preventiva.

Il DL 24 del 24-3-22 prevede, per coloro che sono in autosorveglianza, l'utilizzo del tampone autosomministrato esclusivamente in caso di comparsa di sintomi nei contatti scolastici; in tal caso:

- Se il tampone autosomministrato risulta negativo, l'esito può essere autocertificato direttamente alla scuola per il rientro; (autodichiarazione libera in carta semplice e non su modello della scuola).
- Se il tampone autosomministrato risulta positivo, deve essere eseguito un tampone prescritto o effettuato dal pediatra a conferma o meno dell'esito del test autosomministrato. Il tampone autosomministrato non può essere utilizzato per richiedere al Pediatra la certificazione di riammissione scolastica.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Riccarda Garra

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 )